



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 8124 DEL 16/12/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE, AI SENSI ART. 10, COMMA 1, LETTERA D) L.R. 10/2012, PER LO SPOSTAMENTO DI IMPIANTO RADIOFONICO TRASMITTENTE CON POTENZA SUPERIORE A 20 WATT PRESSO POSTAZIONE RADIOTELEVISIVA ESISTENTE - LOCALITA' MONTE CASTELLANA (LA SPEZIA) - SOCIETA' RADIO 105 S.P.A.

Registro Servizio Proponente : 196 del 12/12/2019

Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota del 17 ottobre 2019, Prot. n.119844, il signor Luca Franco, in qualità di procuratore speciale della Società Radio 105 S.p.A. ha trasmesso allo S.U.A.P. del Comune della Spezia e ad A.R.P.A.L., istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi art. 10, comma 1, lettera d) l.r. 10/2012, per lo spostamento di impianto radiofonico trasmettente presso la postazione radiotelevisiva esistente della società Radio Diffusione Golfo dei Poeti S.R.L. ubicata in località Monte Castellana, con utilizzo di antenne già installate.
- che in data 11.11.2019, l'istanza in questione è stata trasmessa all'Ufficio Ambiente il quale, con nota prot. 142551 del 11.12.2019, ha precisato che la normativa vigente in materia non richiede alcuna autorizzazione ambientale, limitandosi quindi a prendere atto del parere favorevole espresso da A.R.P.A.L. con prot. n.126971 del 05.11.19, di seguito riportato;

- in data 05.11.2019 prot. 126971, è stato acquisito agli atti, l'allegato parere A.R.P.A.L. inerente l'installazione dell'impianto in oggetto avente i seguenti contenuti che brevemente si riportano "si evidenzia che, nei documenti in oggetto son presenti stime di campo elettromagnetico relative al solo valore efficace di campo elettrico; considerato che ai punti di valutazione è applicabile la condizione di campo lontano (norma CEI 211-7) ne consegue che, per ogni punto, il relativo valore efficace di campo magnetico e la densità di potenza dell'onda piana equivalente sono inferiori a specifici limiti", si ricorda infine che, ai sensi dell'art.7 – comma 6, della L.R. 10/12 e successive modifiche ed integrazioni (...) Entro i successivi trenta giorni dall'installazione l'interessato invia al Comune ed all'A.R.P.A.L. i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico (...)” con le modalità stabilite dal D.D.R.L. 440/2003, cioè assicurando che l'impianto funzioni alla massima potenzialità di emissione”;
- in data 12.11.2019, con nota Prot. n.130226, lo Sportello Imprese ha comunicato alla Società Radio 105 S.p.A l'avvio del procedimento e ha richiesto di produrre documentazione integrativa, avendo riscontrato che la documentazione pervenuta risultava priva di dichiarazione di consenso della Radio Diffusione Golfo dei Poeti S.R.L, quale titolare della postazione di telecomunicazione presso cui sarà ospitato l'impianto radiofonico oggetto dell'istanza;
- nella medesima data, con nota Prot. n.130185 e 130193, sono stati inoltrati alla Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata e al Settore Patrimonio, copia dell'istanza e di tutti gli allegati in essa contenuti, ai fini del rilascio del pertinente nulla osta;
- in data 18.11.2019 il Settore Pianificazione Territoriale – Sportello Unico per l'Edilizia, ha rilevato che non sussistono motivi ostativi dal punto di vista edilizio alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data 27.11.19 il Settore Patrimonio, ha espresso parere favorevole, all'installazione dell'impianto descritto nella richiesta presentata da Società Radio 105 S.p.A;
- con nota del 03.12.2019, Prot. n.139359, la Società Radio 105 S.p.A ha inviato la documentazione integrativa richiesta, allegando la nota di assenso con cui Radio Diffusione Golfo dei Poeti S.R.L. ha dichiarato il proprio consenso all'installazione/ospitalità del suddetto impianto presso l'infrastruttura già esistente di proprietà della stessa:

Visto l'art.10, comma 1 lett. d e comma 1 bis della L.R. n.10/2012;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di **assentire**, sulla base di quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 10 comma 1 bis della L.R. n.10/2012, **l'intervento consistente** nello spostamento di impianto radiofonico trasmittente sito in La Spezia, Via del Parodi, presso la postazione radiotelevisiva esistente della società Radio Diffusione Golfo dei Poeti S.R.L. ubicata in località Monte Castellana, con utilizzo di antenne già installate, e pertanto in assenza di modifiche infrastrutturali;

1. di **dare atto** che:

- a) il progetto come sopra approvato è costituito dai seguenti i elaborati tecnici, che, si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
 - Relazione tecnica

- b) gli adempimenti a carico dei titolari del presente provvedimento sono quelli indicati rispettivamente:
 - nella allegata nota A.R.P.A.L. prot. 126971 del 05.11.2019;

- c) il progetto dovrà essere realizzato, a pena decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 87, comma 10 del D.Lgs 259/2003;

2. di **allegare** al presente provvedimento, gli elaborati e il parere rilasciato da A.R.P.A.L. con nota prot. 126971 del 05.11.2019, sopra indicati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. di **disporre**:

- a) la notifica del presente provvedimento al richiedente Società Radio 105 S.p.A.;
- b) la pubblicazione, per estratto, sul sito web istituzionale dello SUAP del presente provvedimento.
- c) la trasmissione via pec del presente provvedimento all'A.R.P.A.L.;

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

La Spezia, li 16/12/2019

Il Dirigente – Amministrativo Legale

Dott.ssa Laura Niggi